

Alla luce del provvedimento di questo Tribunale del 3 luglio 2013, in relazione alla modifica apportata all'art. 2751 bis n. 5, ed a far tempo dalla sua modifica come più volte ritenuto dalla Corte di Cassazione, si formula la seguente tabella riassuntiva dei criteri per il riconoscimento del privilegio artigiano:

LIMITI DIMENSIONALI MINIMI SOTTO I QUALI IL PRIVILEGIO È SEMPRE RICONOSCIUTO:

Non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare

LIMITI DIMENSIONALI MASSIMI SOPRA I QUALI IL PRIVILEGIO NON È MAI RICONOSCIUTO

Superamento dei limiti dimensionali dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, modificata ed integrata con legge 20 maggio 1997 n. 133.

Art. 4. - Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

LIMITI INTERMEDI

**Per ogni socio artigiano (oltre il primo) volume d'affari euro 100.000 (oltre il limite minimo di 200.000 euro)
Per ogni lavoratore subordinato euro 50.000.**

(es. 2 soci, senza lavoratori subordinati, volume d'affari compatibile 300.000
3 soci senza lavoratori subordinati, volume d'affari compatibile 400.000, ecc.)
(es. 3 soci + 3 lavoratori volume d'affari compatibile 550.000 per effetto della somma del limite di euro 400.000 per i soci e di euro 150.000 per i lavoratori).

Il Presidente della Sezione Fallimentare